

Codice A1820C

D.D. 18 luglio 2023, n. 1950

Concessione per l'occupazione di area demaniale per il "Ponte Vittone" sul Torrente Cervo in Comune di ROSAZZA (BI) - Codice Pratica BIPO205 - NOI 1265



ATTO DD 1950/A1820C/2023

DEL 18/07/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Concessione per l'occupazione di area demaniale per il "Ponte Vittone" sul Torrente Cervo in Comune di ROSAZZA (BI) - Codice Pratica BIPO205 – NOI 1265

Con nota prot. n° 24303/A1820C del 6 giugno 2023 il Comune di ROSAZZA (BI), con sede nel medesimo Comune, in via Roma 6 – Codice Fiscale 00390580025, ha presentato la domanda di concessione demaniale per l'occupazione di area demaniale per il "Ponte Vittone" sul Torrente Cervo in Rosazza, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

L'intervento richiesto prevede la ricostruzione del ponte secondo la tipologia ad arco in muratura.

Il settore, esaminata preliminarmente la domanda ai sensi dell'art.6 del regolamento regionale 16 dicembre 2022 n 10/R ha ritenuto l'istanza ammissibile e procedibile ed ha avviato il procedimento con nota prot. n. 26274 del 19 giugno 2023;

A seguito di istruttoria tecnica la realizzazione dell'opera in oggetto può ritenersi ammissibile, con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel dispositivo;

Dato atto che l'avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Rosazza dal 20 giugno al 5 luglio 2023 con n. di pubblicazione 95/2023 come riportato nella nota del Comune di Rosazza, registrata al protocollo con n. 29074 in data 5 luglio 2023;

La Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale – Servizio Caccia e pesca nelle acque interne ha rilasciato Parere favorevole con prescrizioni di compatibilità degli interventi in ambito acquatico in applicazione dell'art. 12 della L.R. 37/2006 e del relativo regolamento approvato con D.G.R. n.72-13725 del 29/03/2010), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

In data 23.06.2023 è stato esperito apposito sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

In data 10.07.2023, Ns. prot. n° 29472/A1820B, sono pervenute, a questo Settore, integrazioni spontanee costituite da n°1 allegato.

Considerato l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare la concessione per anni 30 sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata.

Ai sensi dell'art. 12 del regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente il disciplinare entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del r.r 10/2022;

Il Concessionario, ai sensi della tabella contenuta nell'allegato A della L.R. n. 19 del 17/12/2018, aggiornata con d.d. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla d.d. n. 3928 del 28.12.2021, è esonerato dal pagamento del canone annuo;

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge.

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- regio decreto n.523/1904;
- artt. 17 e 18 della legge regionale n.23/2008;
- legge regionale n.20/2002 e la legge regionale n.12/2004;
- decreto legislativo n.118/2011;
- regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;
- decreto legislativo n. 33/2013;
- regolamento regionale n. 10/R/2022;
- legge regionale n.6/2023;
- D.G.R. n. 1-6763 del 27 aprile 2023;

DETERMINA

- di concedere al Comune di ROSAZZA (BI), con sede nel medesimo Comune, in via Roma 6 – Codice Fiscale 00390580025 l'occupazione di area demaniale per la ricostruzione del "Ponte Vittone" sul Torrente Cervo in Rosazza, come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

- di autorizzare ai sensi del R.D. 523/1904 ai soli fini idraulici il concessionario ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- b. il concessionario, prima dell'inizio dei lavori, deve ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia;
- c. Il tratto di scogliera in progetto dovrà essere allineato al limite demaniale; si auspica che in corso dei lavori sia possibile una prosecuzione demolendo un ulteriore tratto della scogliera

esistente, al fine di ottenere un allargamento del corso d'acqua tra le sezioni C23/-1 e C23/1;

- d. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il concessionario unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- e. durante la costruzione dell'opera non deve essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- f. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo deve essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi; non può in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- g. l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sono oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione da questo Settore;
- h. il concessionario deve comunicare a questo Settore l'inizio dei lavori nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione invia dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- i. i lavori in argomento sono eseguiti, a pena di decadenza della concessione, entro il termine di anni 2, con la condizione che, una volta iniziati, devono proseguire senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga in caso di giustificati motivi;
- j. i lavori sono realizzati con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- k. il concessionario, sempre previa autorizzazione di questo Settore, deve mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si rendano necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l. *questo Settore si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento imponendo modifiche alle opere o la loro rimozione totale o parziale, a cura e spese del concessionario, qualora siano intervenute variazioni idrauliche al corso d'acqua o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica e comunque nel caso in cui tali opere fossero ritenute incompatibili con il buon regime idraulico dei corsi d'acqua;*

- di stabilire:

- a. la decorrenza della concessione dalla data del presente provvedimento;
- b. che l'utilizzo del bene demaniale ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del regolamento e previa sottoscrizione del verbale di consegna;
- c. che, ai sensi dell'art. 17 del regolamento, la mancata firma del disciplinare o del versamento della cauzione e del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione della concessione;
- d. la durata della concessione in anni 30 fino al 31/12/2052, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- e. che il Concessionario è esentato dal pagamento del canone demaniale;

- di richiedere la firma del disciplinare di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del regolamento;

- di approvare lo schema di disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'Art. 5 della L.R. 22/2010.

Estensori

(Ing. Maurizio di Lella)

(Dott. Alberto Mugni)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)

Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo